



## COMUNE DI MONTALDO TORINESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via Trinità, 17 – CAP 10020

Tel. 011.9408089 – Fax. 011.9406878

P.IVA 02084410014 – C.F. 90011130011

[comune.montaldotorinese.to@cert.legalmail.it](mailto:comune.montaldotorinese.to@cert.legalmail.it)

[info@comune.montaldotorinese.to.it](mailto:info@comune.montaldotorinese.to.it)

### Ordinanza n. 05/2021

Prot. n. 0001839 del 18/08/2021

## ORDINANZA DEL SINDACO

PROVVEDIMENTO DI SISTEMAZIONE E MANTENIMENTO DEL DECORO URBANO SU EDIFICIO  
PROSPICIENTE VIA AIRALI N. 9.

### IL SINDACO

Viste le ripetute segnalazioni verbali da parte dei cittadini Montaldesi inerenti la sistemazione e relativa potatura/estirpazione di erbe infestanti sulla facciata dell'edificio prospiciente Via Airali n. 9 (Via pubblica) con infestazione dei cavi elettrici a servizio delle altre abitazioni;

Premesso che la proprietà interessata dalla radicazione di erbe infestanti sulla facciata aggettante sulla via pubblica denominata Via Airali risulta così allibrata al catasto urbano:

Proprietà	Indirizzo	Foglio	Particella
PANNONI ALFREDO	VIA ROMA N. 3	5	107

Considerato i ripetuti solleciti da parte del Sindaco pro-tempore del Comune di Montaldo Torinese nei confronti del Sig. PANNONI Alfredo proprietario della facciata prospiciente la Via Airali ovvero dell'immobile con accesso da Via Roma n. 3 e distinto in catasto urbano al F. 5 n. 107;

Dato atto che in data 13/08/2021 con prot. n. 1811 il Sig. PANNONI Alfredo a mezzo di raccomandata A/R segnalava al Comune di Montaldo Torinese di non avere titolarità alla rimozione/potatura dell'edera e conseguentemente di aver avuto danni causati dalla stessa pianta infestante radicata da tempo nel cortile della proprietà adiacente del Sig. BORELLO Riccardo con accesso da Via Roma n. 15 e distinta in catasto urbano al F. 5 N. 108;

Dato atto che in data odierna 18/08/2021 con prot. n. 1838 il Sig. BORELLO Riccardo a mezzo di consegna a mani segnalava al Comune di Montaldo Torinese di non avere titolo alla sistemazione/estirpazione della pianta infestante aggrappata alla facciata dell'edificio posto sul confine di proprietà e segnalando altresì il pericoloso stato di manutenzione dell'edificio di proprietà del Sig. PANNONI Alfredo (F. 5 n. 107) con pericolosi distacchi di mattoni e tegole provenienti dalla copertura dello stesso;

Considerata la problematica prettamente privata la cui soluzione dovrà essere risolta direttamente dai privati confinanti in quanto non di pertinenza di questi uffici verificare i giusti confini di proprietà e le reciproche responsabilità tra le proprietà dei Sig. PANNONI Alfredo e BORELLO Riccardo;

Rilevato che l'adozione della presente ordinanza è giustificata e legittima per le sole porzioni di immobile aggettanti direttamente sulla pubblica Via (Via Airali) per le quali il Sindaco è tenuto ad operare a salvaguardia della pubblica incolumità nel rispetto del proprio ruolo istituzionale;

Visto il vigente regolamento edilizio Comunale;

Richiamato l'art. 54 comma 4 del D.Lgs 267/2000 che stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e privata o la sicurezza urbana, e che tali provvedimenti devono essere comunicati al prefetto anche a i fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

Considerato che allo stato attuale dopo attento sopralluogo da parte dell'UTC l'erba infestante ha ricoperto gran parte della facciata dell'edificio e della copertura interessando in maniera importante il sedime stradale di Via Airali, limitandone in parte la circolazione stradale;

Dato atto che l'immobile in oggetto risulta ubicato in Via Roma n. 3 ed individuato in catasto al foglio 5 mappali n. 107 di proprietà del Sig.:

- PANNONI Alfredo nato a Rivoli il 05/10/1971 C.F.: PNNLRD71R50H335Z (proprietario del F. 5 n. 107) residente a Pavarolo in Via del Mondo n. 12/1B;

Dato atto che dalle segnalazioni pervenute e dal sopralluogo pur non essendoci lesioni evidenti alla copertura la stessa risulta essere di antica edificazione per le quali andrebbero eseguite, da parte della proprietà, verifiche puntuali atte a scongiurare eventuali distacchi di mattoni o tegole sul lato della Via pubblica (via Airali);

Ricordando quanto citato dall'articolo 677 del codice penale che testualmente recita: *"...il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929. La stessa sanzione si applica a chi, avendone l'obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall'avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione. Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda non inferiore a euro 309..."*

- Visto l'art. 14 del Decreto lgs. 05 Febbraio 1997 n. 22;
- Visto l'art. 54, comma 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000 (emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica);
- Visto l'art. 29 D.lgs 30 aprile 1992 n. 285 "nuovo codice della strada"
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Codice Civile;

## ORDINA

- Al Sig. PANNONI Alfredo proprietario dell'immobile ubicato in Via Roma n. 3 e distinto in catasto al F. 5 n. 107 di intervenire **entro la data del 20/09/2021** con opere di potatura/estirpazione delle erbe infestanti sulla parete prospiciente la pubblica via denominata Via Airali (interventi periodici da mantenere nel tempo) ed a verificare con la massima attenzione eventualmente con interventi di sigillatura delle murature le strutture portanti e la copertura al fine di evitare futuri distacchi che potrebbero arrecare danni all'incolumità pubblica.

## DISPONE INOLTRE

- Che l'ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e notificata al proprietario dell'immobile in oggetto;

## COMUNICA

Che ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 e seguenti della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Sindaco pro-tempore Sergio GAIOTTI.

## AVVERTE

Che l'inosservanza alla presente ordinanza comporterà la denuncia dei trasgressori alla competente autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale;

Che ai sensi dell'art. 5, comma 4 della Legge 07.08.1990 n° 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30gg. dalla notificazione della presente ricorso gerarchico al Presidente della Giunta Regionale ovvero nel termine di 60 gg. dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Legge 06.12.1971 n° 1034, così come modificata dalla Legge 205/2000) oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24.11.1971 n° 1199).

La presente ordinanza viene trasmessa e pubblicata per quanto di competenza:

Alla proprietà dell'immobile PANNONI Alfredo;

Mediante affissione all'albo pretorio e pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Montaldo Torinese;

Il Sindaco  
**GAIOTTI Sergio**

